

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3234

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSO, QUARANTA, SBERNA, SCOPELLITI, AIRAUDO, ALBANELLA, ALBINI, AMATO, AMENDOLA, AMODDIO, ANTEZZA, ARLOTTI, ASCANI, BARBANTI, BARUFFI, BATTAGLIA, BAZOLI, BECATTINI, BECHIS, BENAMATI, BENI, BERGONZI, BERLINGHIERI, STELLA BIANCHI, BINETTI, BINI, BOCCUZZI, PAOLA BOLDRINI, BONOMO, FRANCO BORDO, BORGHI, BOSSA, BRAGA, PAOLA BRAGANTINI, BRATTI, BRUNO BOSSIO, CAMANI, CANI, CAPELLI, CAPONE, CARNEVALI, CAROCCI, CARRA, CARRESCIA, CARROZZA, CASATI, CASELLATO, CASTRICONE, CENNI, CHAOUKI, CIMBRO, CIVATI, COMINELLI, COPPOLA, COSTANTINO, CRIMÌ, CRIVELLARI, CUPERLO, D'AGOSTINO, D'ARIENZO, D'ATTORRE, D'OTTAVIO, DAL MORO, DALLAI, DE MARIA, DELL'ARINGA, DELLAI, MARCO DI MAIO, DONATI, DURANTI, EPIFANI, FABBRI, FAMIGLIETTI, GIANNI FARINA, FAUTTILLI, FERRARA, FERRARI, FIANO, FIORIO, FITZGERALD NISSOLI, FOLINO, CINZIA MARIA FONTANA, FOSSATI, FRATOIANNI, FREGOLENT, FURNARI, GADDA, CARLO GALLI, GANDOLFI, GARAVINI, GAROFANI, GASPARINI, GELLI, GHIZZONI, GIACOBBE, GIGLI, GINATO, GINEFRA, GIANCARLO GIORDANO, GIORGIS, GIULIANI, GNECCHI, GRASSI, GREGORI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, GUERRA, TINO IANNUZZI, IMPEGNO, INCERTI, IORI, KRONBICHLER, LABRIOLA, LACQUANITI, LATTUCA, LAVAGNO, LENZI, LODOLINI, ANDREA MAESTRI, PATRIZIA MAESTRI, MALPEZZI, MANZI, MARCHETTI, MARCHI, MARCON, MARIANI, MARZANO, MATTIELLO, MAURI, MAZZOLI, MELILLA, MICCOLI, MIOTTO, MISIANI, MONTRONI, NACCARATO, NARDUOLO, NESI, NICCHI, NICOLETTI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PARIS, PASTORINO, PATRIARCA, PELILLO, PELLEGRINO, PELUFFO, PIAZZONI, PICCIONE, GIORGIO PICCOLO, PIEPOLI, GIUDITTA PINI, PIRAS, PLACIDO, PORTA, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, QUINTARELLI, RACITI, RAGOSTA, RAMPI, REALACCI, RIBAUDO, RICCIATTI, RICHETTI, ROCCHI, ROMANINI, ANDREA ROMANO, PAOLO ROSSI, ROSSOMANDO, ROSTELLATO, ROTTA, RUBINATO, FRANCESCO SANNA, GIOVANNA SANNA, SANNICANDRO, SBROLLINI, SCANU, SCHIRÒ, SCOTTO, SCUVERA, SEGONI, SENALDI, SGAMBATO, SPERANZA, STUMPO, TARANTO, TENTORI, TERROSI, TIDEI, TULLO, VAZIO, VECCHIO, VENITTELLI, VERINI, VEZZALI, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI, ZARDINI, ZOGGIA

Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi
con vincite in denaro

Presentata il 15 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'industria del gioco ha conosciuto negli ultimi anni una crescita senza precedenti, maturata soprattutto negli anni più duri della crisi economica. In pochi anni *slot machine* e sale da gioco sono purtroppo entrate a far parte del panorama delle nostre città, con il loro carico di solitudine, disperazione e illegalità. Gli italiani maggiormente colpiti da questo fenomeno appartengono soprattutto alle fasce di popolazione più povere.

Purtroppo, nonostante specifiche iniziative parlamentari in tal senso, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) ha smesso di pubblicare nel proprio sito *web* i dati sulla raccolta di giochi successivi al 2012. Tali dati devono quindi essere reperiti in rete e indicano in oltre 80 miliardi di euro la raccolta nel 2014, un volume pari a quasi il 4 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nazionale, che arriva a coprire il 12 per cento della spesa delle famiglie italiane.

In Italia esistono 400.000 apparecchi da intrattenimento (*slot machine*) e oltre 6.000 locali o agenzie autorizzati, frequentati da 15 milioni di giocatori abituali, tra cui 3 milioni di giocatori soggetti al rischio del gioco patologico e circa 800.000 giocatori già patologici. Il solo costo sanitario annuale per curare le persone dipendenti dal gioco patologico è stimato in 5-6 miliardi di euro, mentre il gettito erariale generato ammonta a 8 miliardi di euro.

Dal 2003 a oggi la raccolta è aumentata di oltre il 500 per cento, passando da 15,5 a oltre 80 miliardi di euro.

Di fronte a questi numeri, che nascondono migliaia di drammi familiari e umani, bisogna passare da un approccio politico che incoraggia il gioco, consentendone la pubblicità e allargando le possi-

bilità di farvi ricorso, a un diverso e più maturo atteggiamento, che ne riconosca i gravi pericoli e gli altissimi costi sociali. È tempo di considerare la dipendenza dal gioco alla stregua della dipendenza dal tabacco o dall'alcool, come un comportamento socialmente dannoso, il cui abuso porta alla dipendenza da gioco d'azzardo o al gioco d'azzardo patologico, una vera e propria malattia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità.

L'atteggiamento del legislatore deve indirizzarsi senza esitazione verso una regolamentazione disincentivante. Due termini che devono viaggiare sempre uniti: « regolamentazione », perché il proibizionismo farebbe scivolare l'intero settore nelle mani della criminalità organizzata; « disincentivante », perché ci si deve impegnare a intraprendere e a sostenere politiche informative e deterrenti, che rendano edotti i cittadini sui gravi rischi connessi all'abuso dei giochi con vincita in denaro.

Le regioni e gli enti locali, che sopportano il peso maggiore delle ricadute socio-sanitarie negative del gioco, sono da tempo impegnati in azioni volte a contrastare il fenomeno, attraverso gli strumenti loro consentiti dalla legge e spesso senza riguardo al colore politico delle amministrazioni, a confermare che il problema sociale costituito dal gioco d'azzardo è percepito in modo diffuso e trasversale nel territorio e che solo il legislatore nazionale sembra ancora « sordo » rispetto a tale fenomeno. Iniziative come le leggi regionali lombarde o il regolamento comunale di Genova hanno infatti prodotto risultati lusinghieri in termini di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo.

In questi anni sono poi cresciute fortemente l'organizzazione e la forza del movimento « *no slot* » — composto da una serie di realtà istituzionali, religiose, sanitarie e dell'associazionismo laico e cattolico — impegnato a richiedere un cambiamento di approccio nella legislazione italiana.

Come sapete, nel mese di giugno è scaduta la delega prevista dalla legge 11 marzo 2014, n. 23, cosiddetta delega fiscale, per un riordino complessivo della normativa in materia di gioco, senza che il Governo emanasse il decreto legislativo di cui erano circolate varie bozze, severamente criticate dal mondo sostenitore del *no slot*.

Il fallimento del tentativo di riordino globale della materia dimostra come sia fondamentale rilanciare una strategia di piccoli passi, di singoli interventi contenuti per dimensione ma determinanti per effetto.

La presente proposta di legge si propone dunque di incidere su uno degli aspetti più controversi del settore del gioco d'azzardo, la pubblicità, e mira a introdurre quel divieto assoluto, su cui tante convergenze già si sono realizzate in questo Parlamento e che diversi progetti di legge hanno provato a stabilire, andandosi però a scontrare con problemi di varia

natura, fra cui la mancanza di copertura finanziaria.

Per evitare questo tipo di ostacoli la presente proposta di legge volutamente interviene solo per stabilire il divieto di pubblicità e per disciplinare le relative sanzioni, tralasciando di inserire altre pur meritevoli novità in materia di gioco d'azzardo.

Il principio di fondo è semplice: se il gioco d'azzardo può diventare una malattia internazionalmente riconosciuta e comporta costi socio-sanitari altissimi a carico della collettività, in cosa si distingue dai prodotti derivati dal tabacco per i quali già la legge 10 aprile 1962, n. 165, disponeva il divieto di pubblicità?

Quale ragione vieta di promuovere il fumo mentre permette di far precedere eventi sportivi molto seguiti come i Campionati mondiali di calcio da una successione ininterrotta di *spot* pubblicitari di giochi e di scommesse?

Una ragione semplicemente non c'è e, poiché nessuno mai penserebbe di tornare a consentire la pubblicità dei tabacchi, è davvero ormai tempo di introdurre il divieto di pubblicità per il gioco d'azzardo.

Confidiamo pertanto in una celere approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro).

1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od *on line*.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 2.

(Clausola di salvaguardia finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

